



COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
COMUNE TURISTICO

Prot. n. 8210

Castellazzo B.da lì 09/08/2013

Ai Responsabili di servizio

Ai Responsabili Uffici:

Sportello unico attività edilizia
Geom. Cervetti

Biblioteca
Sig.ra Cresta

Alla Responsabile procedimenti P.M.
Isp. A. Burrone

Agli Istruttori Amministrativi:

- **Sig. F. Orsini**
- **Dott. F. Maldi**

e p.c. Al Sig. Sindaco

Oggetto: D. Lgs. n. 33/2013 *“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”* – **Circolare informativa in ordine a pareri CIVIT e indicazioni Intesa conferenza unificata Governo, Regioni ed Enti locali del 24/07/2013.**

Con recenti pareri contenuti nelle delibere n. 65 e n. 66 del 31/07/2013, la CIVIT ha chiarito alcuni aspetti controversi della disciplina contenuta nel D.lgs. n. 33/2013. Ulteriori indicazioni sono inoltre emerse dall' Intesa Conferenza unificata Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'art. 1 commi 60 e 61 della legge n. 190/2012 (cd *“legge anticorruzione”*) del 24/07/2013

Di seguito, si riassumono gli aspetti di più diretto interesse per l'Ente:

DELIBERE CIVIT 64 E 65 DEL 31 LUGLIO 2013 :

- **art. 14 “Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico” : 1)** viene confermato che l'obbligo di pubblicazione della

Via XXV Aprile n. 108 – 15073 Castellazzo Bormida (AL)
Tel. 0131/272824 – Fax. 0131/270337 – P. IVA 00190020065
Sito internet: www.comune.castellazzobormida.al.it
e mail: segreteria@comunecastellazzobormida.it
e mail certificata: castellazzobormida@legalmail.it

situazione reddituale dei componenti degli organi di indirizzo politico previsto dal comma 1 lettera f) vige soltanto per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. **2)** tutti gli obblighi previsti dalla norma (per il nostro Ente sono quelli previsti alle lettere da a) ad e) hanno decorrenza immediata coincidente con l'entrata in vigore del D.lgs. 33/2013 e il termine di 3 mesi entro il quale fornire i dati è riferito soltanto al caso dello svolgimento di nuove elezioni amministrative. **3)** nell'ipotesi in cui gli amministratori non forniscano i dati di cui alla lettera f)- che non ci interessa- e c) - che invece ci interessa e riguarda la percezione di compensi derivanti dall'assunzione di altre cariche, **è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro** e la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell'Amministrazione. **4)** Se i dati sono stati forniti e il soggetto tenuto alla pubblicazione (nel nostro ordinamento la responsabilità organi istituzionali è in capo al Segretario comunale) non vi provvede, allo stesso si applicano le sanzioni previste in generale per la violazione degli obblighi in materia di trasparenza e cioè: eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine e incidenza negativa ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato. **5)** in ogni caso e quindi sia che i dati non sono stati pubblicati perché non forniti dagli interessati, sia che non lo siano stati per inadempimento del Responsabile a ciò tenuto, la CIVIT, a seguito di segnalazione del Responsabile della trasparenza o dell'OIV oppure d'ufficio nell'esercizio della sua attività di vigilanza e controllo sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, pubblica sul proprio sito i nominativi dei componenti di organi politici per i quali i dati di cui all'art. 14 non siano stati pubblicati sino ad avvenuto adempimento che deve essere tempestivamente segnalato dal responsabile della trasparenza. **6)** Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie deve essere appositamente disciplinato con regolamento dell'Ente tenendo conto dei principi generali previsti dalla legge 689/1981 e cioè: criteri di applicazione delle sanzioni,(art. 11), contraddittorio con l'interessato (art.14), separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione (artt. 17-18). Nelle more dell'adozione del Regolamento è possibile indicare a quale soggetto compete l'istruttoria e a quale compete l'irrogazione della sanzione e in mancanza di indicazione i compiti istruttori e quelli decisorii potrebbero essere ripartiti fra Responsabile prevenzione corruzione e responsabile ufficio procedimenti disciplinari (tale ultima ipotesi però non è praticabile per il nostro Comune perché le 2 figure coincidono).

INDICAZIONI INTESA CONFERENZA UNIFICATA GOVERNO, REGIONI ED ENTI LOCALI DEL 24/07/2013.

- **ART. 23 : “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”** si conferma che gli obblighi riguardano i provvedimenti **conclusivi** dei procedimenti indicati nella norma.
- **ART. 24: “Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa”:** si afferma che l'art. 24 comma 1 è riferito alle Amministrazioni che sono tenute istituzionalmente a svolgere funzioni statistiche e agli uffici di statistica formalmente costituiti. Gli obblighi coinvolgono le altre Amministrazioni solo qualora esse svolgano attività di trattamento dati a fini conoscitivi pur non essendovi obbligate dalla legge. Alla luce di tali chiarimenti si ritiene che gli uffici , a modifica di quanto scritto nella circolare informativa prot. n. 4369/2013, NON debbano effettuare alcun adempimento. Un residuo margine di dubbio che sarà oggetto di ulteriore approfondimento permane per l'ufficio demografico, considerato che le funzioni statistiche sono comunque attribuite al Comune e che l'ufficio demografico svolge le funzioni pur non essendo formalmente costituito l'ufficio statistico. In via prudenziale, quindi, si consiglia di inserire, entro il termine di legge (19 ottobre 2013) i dati statistici

che l'ufficio demografico elabora in adempimento ad obblighi specifici in materia statistica.

- **In ordine alla dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità prevista dall'art. 20 del D.lgs.n. 39/2013**, la stessa deve essere resa (e quindi inserita sul sito) annualmente.

A tale ultimo proposito, potrebbe essere utile ed opportuno che l'Addetto alla segreteria comunale/gestione del sito redigesse, sulla base dell'allegato 1 alla delibera CIVIT n. 50/2013 e con la sovrintendenza della scrivente, uno scadenziario con evidenziati i termini entro cui occorre provvedere all'aggiornamento dei dati riferiti a tutte le sotto- sezioni della sezione "*Amministrazione trasparente*".

Distinti saluti.

**Il Responsabile della Trasparenza
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela IANNELLO**